



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI ED IL BILANCIO  
Divisione IV - Risorse Strumentali

Determina n. 7/2022

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “*Nuove disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”;

**VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, che, tra l'altro, ha abrogato la legge 5 agosto 1978, n. 468, “*Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*”;

**VISTO** altresì l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 12 settembre 2018 n. 116 che modifica l'art. 21, comma 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, autorizzando la gestione delle risorse sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

**VISTA** la legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Codice dei contratti*”;

**VISTO** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;

**VISTO** il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;

**VISTO** la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*»;

**VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” (c.d. Decreto Semplificazioni-bis);

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal predetto decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale ha derogato all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, prevedendo che le stazioni appaltanti procedano con l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

**VISTA** la legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente le norme di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte vigente;



**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024*”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto ministeriale del 10 gennaio 2022 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della richiamata legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'assegnazione delle disponibilità di bilancio ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico*”, registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2020 – Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 79, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 ottobre 2021;

**VISTO** il decreto 8 febbraio 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con il n.103 in data 15 febbraio 2021, con il quale è stata affidata alla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione, i Sistemi informativi ed il bilancio la gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità;

**VISTO** il decreto 23 febbraio 2021, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 1 marzo 2021 al n. 142, con il quale il Direttore Generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, autorizza i Dirigenti titolari delle Divisioni ad assumere impegni di spesa a carico dei capitoli in gestione unificata assegnati con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2021, di cui alla precedente premessa;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n. 93 “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 21 agosto 2019 n. 195 ed entrato in vigore il 5 settembre 2019, che, all'articolo 2, individua la struttura del Segretario Generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** il DPCM del 18 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2020 al n. 673, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per le Risorse, l'organizzazione, i Sistemi informativi ed il Bilancio di questo Ministero, al dott. Gianfrancesco Romeo, per la durata di tre anni, a decorrere dal 12 giugno 2020;

**VISTO** il decreto direttoriale del 14 gennaio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con il n. 48 in data 25 gennaio 2022 con il quale il Direttore generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio ha autorizzato, tra l'altro, il Dirigente della Divisione IV “*Risorse strumentali*” alla gestione delle risorse finanziarie, in termini di residui, competenza e cassa, dei capitoli specificati all'art. 3 del medesimo decreto;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione intende procedere all'acquisto di timbri e stampati per le necessità dei propri uffici, con le modalità dell'accordo, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i;

**DATO ATTO** che il valore del presente affidamento, per la durata di ventiquattro (24) mesi decorrenti dalla data del primo ordinativo, è stimato in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) al netto dell'IVA e degli oneri per rischi di natura interferenziale pari ad euro 0,00;

**CONSIDERATO** che, in ragione di quanto esposto alla precedente premessa, sussistono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “*Disposizioni per la formazione del*



*bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)", che giustificano il ricorso ad una procedura al di fuori della piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);*

**VISTO** il paragrafo 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'Anac, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio 3 dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, che prevede espressamente la possibilità, sebbene a carattere eccezionale, di procedere all'affidamento del contraente uscente *"in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso"*;

**CONSIDERATO** che la società Progettazione Grafica Dentale ha effettuato la fornitura in parola con piena soddisfazione dell'Amministrazione, avendo eseguito a regola d'arte la prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la predetta società è in grado di assicurare la fornitura richiesta a condizioni economiche in linea con i prezzi praticati nel settore merceologico di riferimento ed è in possesso dei requisiti tecnici, funzionali e prestazionali che caratterizzano l'affidamento della fornitura *de qua*;

**VERIFICATO**, inoltre, che la società Progettazione Grafica Dentale è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di idoneità professionale, attraverso l'acquisizione, rispettivamente, del DURC e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

**RITENUTO**, pertanto, che sussistano le condizioni per affidare direttamente il presente appalto alla società Progettazione Grafica Dentale, affidatario uscente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020, richiamata nelle precedenti premesse;

**CONSIDERATO** che nell'affidamento *de quo*, caratterizzato da una sostanziale omogeneità delle prestazioni, non sussistono ragioni di convenienza economica e di efficienza che giustifichino la suddivisione delle prestazioni medesime in lotti funzionali;

**VISTO** l'articolo 103, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale è consentito all'Amministrazione non richiedere la garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto decreto;

**VISTO** l'articolo 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale *"per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93"*;

**RITENUTO** dover individuare il Responsabile unico del procedimento;

**CONSIDERATO** che l'affidamento del servizio *de quo* ha adeguata copertura finanziaria nello stato di previsione della spesa del MISE, nei pertinenti capitoli.



## DETERMINA

la parte narrativa dell'atto costituisce presupposto per il presente dispositivo e le motivazioni sopra espresse si intendono riprodotte per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

di procedere all'acquisizione dei beni in premessa, tramite affidamento diretto al di fuori del MEPA, con le modalità dell'accordo quadro da aggiudicare ad un unico fornitore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, alla la società Progettazione Grafica di Francesco Dentale;

di stabilire il valore del presente affidamento, per la durata contrattuale di ventiquattro (24) mesi decorrenti dalla data del primo ordinativo, in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), al netto dell'IVA e degli oneri per rischi di natura interferenziale pari ad euro 0,00;

di nominare quale Responsabile unico del procedimento, Anastasia Rosari, funzionaria della Divisione IV "*Risorse strumentali*" della Direzione Generale per le Risorse, l'Organizzazione, i Sistemi informativi ed il Bilancio;

di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con apposito provvedimento ed in conseguenza sarà assunto anche il relativo impegno di spesa.

IL DIRIGENTE